Ordinanza sull'amministrazione di beni nell'ambito di una curatela o di una tutela (OABCT)

Avamprogetto

1

del ...

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 408 capoverso 3 del Codice civile¹ (CC), ordina:

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

- ¹ La presente ordinanza disciplina l'investimento e la custodia dei beni amministrati nell'ambito di una curatela o di una tutela.
- ² Non è applicabile agli importi a libera disposizione ai sensi dell'articolo 409 CC.

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza s'intende per:

- a. *interessato*: una persona fisica per la quale è stata istituita una misura di protezione dei minori o degli adulti;
- b. banca: una banca ai sensi della legge dell'8 novembre 1934² sulle banche;
- c. *mandatario*: il curatore o il tutore.

Art. 3 Principi relativi all'investimento dei beni

- ¹ I beni dell'interessato devono essere investiti in modo sicuro e, per quanto possibile, redditizio.
- ² I rischi d'investimento vanno contenuti mediante una diversificazione adeguata.

RS

¹ RS **210**

² RS **952.0**

Art. 4 Autorizzazione

L'autorizzazione da parte dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti secondo la presente ordinanza non sostituisce il suo consenso per gli atti e negozi di cui agli articoli 416 e 417 CC.

Art. 5 Denaro contante

Il mandatario versa il denaro contante senza indugio su un conto presso una banca.

Art. 6 Custodia di valori

- ¹ Il mandatario custodisce i titoli, gli oggetti di valore, i documenti importanti e simili in una cassetta di sicurezza o in un deposito chiuso intestati a nome dell'interessato presso una banca. L'autorità di protezione dei minori e degli adulti sorveglia la custodia.
- ² In via eccezionale, il mandatario può custodire i valori in altra sede se ne è garantita la sicurezza oppure se ciò risponde a interessi prioritari dell'interessato. Le deroghe richiedono l'autorizzazione dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti.
- ³ In via eccezionale, l'autorità di protezione dei minori e degli adulti può disporre che i valori siano custoditi in un proprio locale a prova di incendio, di acqua e di furto.

Art. 7 Considerazione della situazione personale dell'interessato

- ¹ Nello scegliere l'investimento va considerata la situazione personale dell'interessato, in particolare l'età, lo stato di salute, il bisogno di sostentamento, il reddito, il patrimonio e la copertura assicurativa. Per quanto possibile, va considerata anche la volontà dell'interessato.
- ² Occorre tenere conto di eventuali prestazioni assicurative, in particolare in caso di pensionamento, infortunio, malattia o necessità di cure.
- ³ L'investimento va scelto in modo che i mezzi per il sostentamento ordinario dell'interessato e per coprire le spese straordinarie prevedibili siano disponibili in caso di necessità.

Art. 8 Garanzia del sostentamento ordinario

- ¹ I beni necessari a garantire il sostentamento ordinario dell'interessato possono, fatto salvo l'articolo 10 capoverso 3, essere investiti in:
 - a. depositi nominativi presso banche, inclusi obbligazioni e depositi a termine;
 - b. obbligazioni a tasso fisso della Confederazione Svizzera, dei Cantoni e dei Comuni, nonché obbligazioni fondiarie delle centrali svizzere di emissione di obbligazioni fondiarie e della Banca di obbligazioni fondiarie degli Istituti ipotecari svizzeri;
 - c. fondi e fondi indicizzati negoziati in borsa, a condizione che detti fondi investano in investimenti di cui alla lettera b e possano essere distribuiti anche

- a investitori non qualificati conformemente all'articolo 5 capoverso 1 della legge 23 giugno 2006³ sugli investimenti collettivi (LICol);
- d. obbligazioni di imprese di cui la Confederazione, i Cantoni o i Comuni detengono la maggioranza del capitale e depositi in conti di collaboratori di tali imprese;
- e. depositi in istituti di previdenza professionale;
- f. depositi in istituti del pilastro 3a presso banche o assicurazioni soggetti alla legge del 17 dicembre 2004⁴ sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA);
- g. quote di partecipazioni a cooperative di costruzione di abitazioni in relazione con un contratto di locazione esistente;
- h. beni fondiari a uso proprio e altri beni fondiari di valore stabile.

Art. 9 Investimenti per bisogni supplementari

- ¹ Se la situazione personale dell'interessato lo consente, per i bisogni eccedenti il sostentamento ordinario sono ammessi, oltre agli investimenti di cui all'articolo 8, i seguenti investimenti a elevata solvibilità:
 - a. fondi obbligazionari in franchi svizzeri che, conformemente all'articolo 5 capoverso 1 LICol⁵, possono essere distribuiti anche a investitori non qualificati, nonché obbligazioni in franchi svizzeri;
 - b. fondi azionari in franchi svizzeri che, conformemente all'articolo 5 capoverso 1 LICol, possono essere distribuiti anche a investitori non qualificati, nonché azioni in franchi svizzeri:
 - c. fondi o fondi indicizzati negoziati in borsa con investimenti in azioni e obbligazioni in franchi svizzeri che, conformemente all'articolo 5 capoverso 1 LICol, possono essere distribuiti anche a investitori non qualificati;
 - d. fondi d'investimento misti in franchi svizzeri, con una quota massima del 25 per cento in azioni e del 50 per cento in titoli di imprese estere, che, conformemente all'articolo 5 capoverso 1 LICol, possono essere distribuiti anche a investitori non qualificati;
 - e. assicurazioni sulla vita, assicurazioni di rendite vitalizie e operazioni di capitalizzazione presso assicurazioni che sottostanno alla LSA⁶;
 - f. prodotti strutturati di emittenti svizzere in franchi svizzeri che sono quotate in una borsa svizzera, dispongono di una protezione del capitale del 100 per cento e sono dotate di una garanzia pignoratizia;
 - g. beni fondiari;
 - h. partecipazioni a società;
- ³ RS **951.31**
- 4 RS **961.01**
- ⁵ RS **951.31**
- 6 RS **961.01**

- i. fondi immobiliari di emittenti svizzere in franchi svizzeri, che, conformemente all'articolo 5 capoverso 1 LICol, possono essere distribuiti anche a investitori non qualificati;
- j. investimenti fiduciari in franchi svizzeri;
- k. fondi negoziati in borsa con investimenti in oro o argento con custodia fisica dei metalli preziosi.
- ² Ai seguenti investimenti si applicano, in riferimento al patrimonio totale, le quote massime seguenti:
 - a. azioni negli investimenti di cui al capoverso 1 lettere b-e e nelle partecipazioni in società di cui al capoverso 1 lettera h: 25 per cento;
 - b. titoli di imprese estere negli investimenti di cui alla lettera a: 50 per cento;
 - c. fondi immobiliari di cui al capoverso 1 lettera i: 10 per cento;
 - d. fondi con investimenti in oro o argento di cui al capoverso 1 lettera k: 10 per cento.
- ³ Se la situazione finanziaria dell'interessato è particolarmente favorevole, l'autorità di protezione dei minori e degli adulti può autorizzare investimenti di maggiore entità.

Art. 10 Conversione in investimenti ammessi

- ¹ Se non adempiono le condizioni di cui agli articoli 6 e 7, gli investimenti in atto al momento dell'istituzione della curatela o della tutela oppure i beni spettanti all'interessato dopo tale data devono essere convertiti entro un termine adeguato in investimenti ammessi.
- ² In occasione della conversione occorre tenere conto dell'andamento economico, della situazione personale e, per quanto possibile, della volontà dell'interessato.
- ³ Si può rinunciare alla conversione se i beni rivestono un valore particolare per l'interessato o la sua famiglia e se è garantito il sostentamento ordinario. La rinuncia richiede l'autorizzazione dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti.

Art. 11 Contratti sull'investimento, la custodia e l'amministrazione di beni

- ¹ Il mandatario e la banca o l'assicurazione stipulano, a nome dell'interessato, i contratti sull'investimento, la custodia e l'amministrazione di beni.
- ² Su richiesta del mandatario o dell'ufficio competente, l'autorità di protezione dei minori e degli adulti decide in merito:
 - a. alla disponibilità di beni ai sensi dell'articolo 7 capoversi 1 o 3;
 - b. ai beni di cui il mandatario può disporre, autonomamente o soltanto con l'autorizzazione dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti, a nome dell'interessato;
 - c. ai beni di cui l'interessato può disporre personalmente;
 - d. al diritto d'accesso alle cassette di sicurezza.

- ³ L'autorità di protezione dei minori e degli adulti decide se per gli investimenti di cui all'articolo 9 capoverso 1 è necessaria la sua autorizzazione.
- ⁴ Gli investimenti di cui all'articolo 9 capoverso 3 e i contratti di amministrazione patrimoniale relativi agli investimenti di cui all'articolo 11 capoverso 1 necessitano dell'autorizzazione dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti.
- ⁵ L'autorità di protezione dei minori e degli adulti comunica le sue decisioni al mandatario nonché alla banca o all'assicurazione interessata.

Art. 12 Giustificativi, informazioni e consultazione

- ¹ I giustificativi inerenti all'amministrazione dei beni devono essere allestiti a nome dell'interessato. Vanno custoditi dal mandatario.
- ² Dal momento dell'assunzione dell'incarico, il mandatario può chiedere in ogni momento alla banca o all'istituto assicurativo informazioni sulla relazione bancaria e sulle assicurazioni dell'interessato, nonché la consultazione dei relativi documenti. Se necessario all'esercizio o alla conclusione dell'incarico, può chiedere tali informazioni e la consultazione anche per il periodo precedente l'assunzione dell'incarico o successivo alla sua conclusione.
- ³ L'autorità di protezione dei minori e degli adulti ottiene dal mandatario gli estratti conto e di deposito nonché altre informazioni relative alla relazione bancaria e alle assicurazioni dell'interessato.
- ⁴ Se necessario, l'autorità di protezione dei minori e degli adulti può ottenere gli estratti e le informazioni direttamente dalla banca o dall'assicurazione. A tal fine emana una decisione scritta (art. 448 cpv. 1 CC).

Art. 13 Obbligo di documentazione e diritto d'impartire istruzioni

- ¹ Il mandatario deve documentare in modo accurato ed esauriente tutte le decisioni inerenti all'amministrazione dei beni.
- ² Nell'ambito del suo obbligo di sorveglianza, l'autorità di protezione dei minori e degli adulti può impartire istruzioni o mettere a disposizione modelli di moduli e di contratti.

Art. 14 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 4 luglio 2012⁷ sull'amministrazione di beni nell'ambito di una curatela o di una tutela è abrogata.

Art. 15 Disposizione transitoria

Fatto salvo l'articolo 10 capoversi 2 e 3, gli investimenti in atto all'entrata in vigore della presente ordinanza e non conformi alle sue disposizioni devono essere convertiti quanto prima, ma al più tardi entro due anni, in investimenti ammessi.

Art. 16 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il ...

... In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr